

I.I.S.S. - "I. ALPI - E. MONTALE"-RUTIGLIANO
Prot. 0014657 del 20/12/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO I.I.S.S. "ALPI-MONTALE"

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 59 del 19.12.2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 148 del 19.12.2024

Art. 1 - VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

- a) La scuola è il luogo di formazione, di educazione e di sviluppo della coscienza critica.
- b) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- c) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze, allo sviluppo di competenze e all'inserimento nella vita attiva.
- d) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ALPIMONTALE

Plesso "Ilaria ALPI"

Via Conversano, Km. 0,500
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1267

Plesso "Eugenio MONTALE"

Via Aldo Moro, 102
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1841

email bais068006@istruzione.it | PEC bais068006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 93469290725 | Codice Meccanografico BAIS068006 | Codice Ufficio UFI5BK

 **Erasmus+**
Enriching lives, opening minds.

follow us    

www.iissalpimontale.edu.it

Art. 2 - DIRITTI

- a) In accordo con l'art. 2 comma 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, il Dirigente Scolastico e i docenti attiveranno un dialogo costruttivo con gli studenti o con i loro rappresentanti, sin dai primi giorni di scuola, al fine di ascoltare le loro esigenze e le loro eventuali indicazioni in merito alla programmazione didattica, all'organizzazione della scuola, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Le sedi privilegiate di tale dialogo sono i Consigli di Classe e il Consiglio d'Istituto per quanto di rispettiva competenza.
- b) Per garantire una valutazione trasparente ed efficace i docenti sono tenuti ad indicare agli studenti gli obiettivi didattici da raggiungere e i criteri di valutazione adottati, nonché a comunicare agli studenti interessati l'esito delle valutazioni al fine di attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Gli esiti delle verifiche scritte dovranno essere comunicati agli studenti entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse e comunque prima dello svolgimento di successive prove scritte.
Le prove scritte dovranno essere comunicate e annotate sul registro di classe almeno 5 giorni prima della data prevista; nella medesima giornata non potrà essere somministrata più di 1 prova scritta.
- c) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- d) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento esercitando autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
- e) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuoverà e favorirà iniziative finalizzate all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 3 - DOVERI

- a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
- c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate del Regolamento di Istituto e dai Regolamenti a corredo.
- e) È preciso dovere di ognuno non mettere in atto comportamenti di violenza fisica o psicologica atti ad intimidire le altre persone, ed è preciso dovere di ciascuno rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della scuola.
- f) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- g) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- h) È compito di ciascuno rispettare le norme relative alla difesa della salute e alla sicurezza. Nei laboratori deve essere posta particolare attenzione al rispetto della normativa di sicurezza.
- i) È vietato l'uso di un linguaggio osceno e scurrile, comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell'ambiente scolastico anche in riferimento all'abbigliamento.

Uso del cellulare

È vietato l'utilizzo non didattico del telefono cellulare durante le attività scolastiche.

Il divieto è così regolamentato:

- a) È vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
- b) È vietato l'uso del telefono cellulare all'interno di tutti gli ambienti di apprendimento dell'Istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili, ecc.).
- c) È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Si consiglia, quindi, agli alunni di non portare telefono cellulare a scuola. Si raccomanda anche alle famiglie di educare i propri figli al rispetto delle disposizioni.

La scuola non risponde di danni o perdita del telefono cellulare in nessun caso.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici della scuola.

Viene introdotto l'utilizzo di cassette porta-cellulari, dapprima nelle classi terze e quarte e, successivamente, in tutte le altre classi dell'Istituto: subito dopo l'ingresso in aula, gli studenti dovranno depositare il proprio dispositivo nella suddetta cassetta la cui chiave sarà custodita secondo le modalità definite dai singoli Consigli di Classe. I dispositivi mobili saranno ripresi dagli studenti al termine delle lezioni.

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari durante l'attività didattica si metteranno in atto le seguenti procedure ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

1. Ritiro immediato del cellulare da parte del docente e consegna dell'apparecchio in Presidenza (compilazione di atto di presa in carico). La trasgressione verrà segnalata sul registro elettronico a cura del docente con nota disciplinare.
2. Il cellulare potrà essere consegnato esclusivamente ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato (compilazione di atto di riconsegna). L'apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine e in breve tempo. I cellulari non ritirati resteranno nei locali dell'Istituto sino al ritiro da parte dei genitori.
3. Qualora l'alunno dovesse incorrere per la seconda volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori (vedi punto 1) all'alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità, secondo quanto previsto nella sezione "Sanzioni" del presente Regolamento.
4. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto.
5. Eventuali fotografie o riprese fatte con i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, senza il consenso dei docenti, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

Art. 4 - INGRESSO A SCUOLA

L'ingresso avverrà per tutti alle ore 7:55. Le lezioni inizieranno alle ore 8:00.

Al suono della campanella gli studenti accedono all'Istituto e raggiungono la classe.

Sarà tollerato un ritardo di al massimo dieci minuti rispetto all'orario delle lezioni. Il ritardo dovrà essere giustificato dal genitore lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo.

In caso di cattivo tempo e nel periodo invernale gli alunni potranno sostare nell'atrio interno nell'attesa del suono della campanella.

Gli alunni che arrivano dopo le 08:00 (ora di inizio delle lezioni) e oltre i dieci minuti di eccezionale tolleranza, rimarranno nell'atrio sotto la sorveglianza dei docenti dello Staff del Dirigente Scolastico, entreranno in classe alla seconda ora e il ritardo dovrà essere giustificato dal genitore nello stesso giorno o al massimo il giorno successivo.

Ritardi reiterati (oltre i cinque), senza valide giustificazioni (mezzi di trasporto, motivi familiari) saranno sanzionati secondo quanto previsto dal presente Regolamento nella sezione "Sanzioni".

Art. 5 - ALUNNI FRAGILI

I genitori degli alunni che sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse a seguito di condizioni patologiche particolari, comunicheranno all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

Art. 6 - ALUNNI PENDOLARI

I ritardi dei mezzi di trasporto pubblici non necessitano di giustificazione scritta, ma l'ingresso in aula deve

essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, se oltre i 10 minuti l'orario consentito, previa richiesta del genitore.

Art.7 - ENTRATA ALLA SECONDA ORA

Solo in casi eccezionali e debitamente documentati, è tollerato l'ingresso alla 2ª ora.

Tali ingressi non potranno essere in numero superiore a 10 per l'intero anno scolastico e saranno riportati sul registro elettronico dal docente della seconda ora e dovranno essere giustificati dal genitore.

Le eventuali entrate alla 2ª ora, oltre la decima, potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico solo se preventivamente richieste dal genitore, salvo casi eccezionali di oggettiva impossibilità e dovranno essere giustificate dal genitore.

L'ingresso a scuola dopo l'inizio della 2ª ora di lezione sarà consentito solo in presenza del genitore previa giustificata del Dirigente Scolastico.

Se durante l'anno scolastico dovessero insorgere esigenze organizzative della Scuola che possano determinare l'entrata posticipata (impossibilità ad assicurare la prima ora di lezione per assenza docente), ne sarà data informazione preventiva alle famiglie tramite il registro elettronico.

Art. 8 - GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE

Gli insegnanti della 1ª ora sono tenuti a verificare la giustificazione delle assenze.

L'alunno privo di giustificazione sarà ammesso con riserva alle lezioni: l'assenza dovrà essere giustificata inderogabilmente il giorno successivo.

Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, dovrà riportare sul registro un'annotazione disciplinare, secondo quanto previsto dal Regolamento nella sezione "Sanzioni".

La giustificazione di qualsiasi assenza dovrà essere debitamente motivata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Puglia del 30.12.2020, recante «Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico», richiamata con Nota prot. n. 41748 del 29.09.2022 emanata dalla Direzione del Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica **non sono richiesti certificati medici**. L'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) certificati da presentare in altre regioni.

In tal caso, il certificato medico deve essere consegnato al docente della 1ª ora che annoterà l'avvenuta consegna nell'apposita sezione del registro elettronico e lo consegnerà ai Referenti di Plesso.

Nel caso di assenze prolungate per motivi personali diversi dalla malattia, i genitori sono invitati a mettersi in contatto con il Dirigente Scolastico per il tramite del coordinatore di classe, al fine di individuare la relativa procedura da adottare.

Art. 9 - ASSENZE DI MASSA

Non sono tollerate assenze di massa (quelle cioè del 50% della classe), in tali casi si procederà come segue:

- c) le astensioni collettive sono punite con l'ammonizione scritta da riportare sul registro elettronico come segue: "Gli alunni assenti in data odierna sono ammoniti per l'astensione arbitraria ed ingiustificata";
- d) le assenze non dovute all'astensione devono essere giustificate direttamente al Dirigente Scolastico personalmente dal genitore entro il giorno successivo al giorno dell'astensione; è ammessa anche la certificazione/documentazione da allegare alla giustificata in caso di assenza per malattia;
- e) se l'alunno non giustifica per tempo l'assenza, con le modalità indicate al punto b), l'ammonizione sarà confermata e ne sarà data comunicazione alla famiglia.

Non sono sottoposte ad ammonizioni le assenze di massa che abbiano rilevanza nazionale e/o siano state promosse dal Movimento degli Studenti, di norma non più di due per tutto l'anno, purché l'assenza venga

giustificata dai genitori.

Art.10 - USCITA ANTICIPATA

Solo in casi eccezionali e debitamente documentati sono tollerate le uscite anticipate.

Queste possono essere concesse in specifiche situazioni che devono essere gestite all'occorrenza dal Dirigente Scolastico.

Gli alunni dovranno essere prelevati direttamente dai genitori, salvo casi eccezionali per i quali sarà necessaria delega scritta degli stessi e valutazione del Dirigente Scolastico. La richiesta dovrà essere inoltrata personalmente al Dirigente Scolastico utilizzando la modulistica predisposta.

Il docente è tenuto a inserire sul registro elettronico l'ora in cui l'alunno è stato autorizzato ad uscire.

Sono consentite al massimo 5 uscite anticipate nel corso dell'intero anno scolastico.

Le eventuali uscite anticipate oltre la 5ª potranno essere concesse solo per motivazioni valide, debitamente documentate e in presenza dei genitori o di persona delegata.

Se durante l'anno scolastico dovessero insorgere esigenze organizzative della scuola che possano determinare l'uscita anticipata (assemblee sindacali del personale della scuola, assemblee mensili degli studenti, impossibilità ad assicurare l'ultima ora di lezione per assenza docente) sarà data informazione preventiva alle famiglie tramite il registro elettronico che il genitore dovrà riscontrare e firmare per presa visione.

Art. 11 - INDISPOSIZIONI

In caso di indisposizione l'alunno/a sarà accompagnato fuori dall'aula e verrà assistito dal Collaboratore scolastico chiamato dal docente in servizio nella classe. Potrà lasciare l'Istituto solo se prelevato dal genitore. Se l'indisposizione è di difficile gestione sarà informata la famiglia e sarà richiesto l'intervento del personale del 118 e le relative spese saranno a carico della famiglia.

Art. 12 - USCITA DALLA SCUOLA

Al termine delle attività didattiche di ciascuna giornata, ogni docente dovrà accompagnare gli studenti fino al varco di uscita del plesso.

Tutti i docenti sono tenuti a vigilare ininterrottamente affinché gli studenti rispettino rigorosamente le prescrizioni dalle determinate dirigenziali in materia di sicurezza.

La violazione degli obblighi di vigilanza può configurare, a carico dei docenti, responsabilità disciplinari, erariali, civili e penali.

Tutti i docenti sono tenuti al rigoroso rispetto di ulteriori disposizioni organizzative emanate dal Dirigente Scolastico.

Art.13 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Gli studenti e le studentesse sono tenuti al rispetto delle seguenti norme, per garantire a tutti la sicurezza nell'edificio scolastico:

- a) I trasferimenti all'interno della scuola devono avvenire in modo ordinato, in tempi brevi e sotto la vigilanza dell'insegnante, che potrà essere eventualmente coadiuvato dai Collaboratori scolastici. In tutti gli ambienti della scuola gli studenti e le studentesse devono osservare le norme richiamate dal D. L.gs 81/2008 e dalle determinate dirigenziali in materia di sicurezza.
- b) Gli alunni possono uscire dall'aula durante le ore di lezione, uno per volta e previo permesso del docente, per il tempo strettamente necessario.
- c) Non è consentito agli studenti e alle studentesse abbandonare gli ambienti di apprendimento senza autorizzazione.
- d) L'utilizzo dei bagni sarà regolato in modo da garantire le opportune operazioni di pulizia. Ad ogni settore sarà associato un servizio igienico che gli studenti dovranno utilizzare.

L'accesso ai bagni sarà consentito dall'inizio della seconda ora fino alle ore 13:30 e sarà sospeso durante i cambi d'ora.

- e) Premesso che ogni classe non potrà mai essere lasciata senza la supervisione di un adulto, gli alunni devono rimanere nell'aula, al proprio posto, evitando situazioni di pericolo e di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle altre aule.

I collaboratori scolastici devono coadiuvare i docenti nella vigilanza.

- f) In caso di allontanamento del docente dall'aula per motivazioni urgenti, la porta dell'aula deve rimanere aperta e gli alunni devono rimanere al proprio posto, evitando situazioni di pericolo e di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle altre aule.

La vigilanza sugli alunni è assicurata dal personale ausiliario fino al rientro del docente o del suo sostituto.

- g) In qualunque ambiente dell'Istituto non è consentito l'uso dello smartphone e/o di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica per l'effettuazione di registrazioni di suoni e immagini. L'utilizzo di tali apparecchiature è normato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sezione "Uso del cellulare".

- h) È vietato l'utilizzo di LIM e Smart TV, diretto o in modalità remota, senza il preventivo consenso dei docenti e/o dei tecnici incaricati e responsabili.

- i) È vietato assumere atteggiamenti persecutori qualificati come bullismo (violenza fisica, di genere, psicologica, intimidazione del gruppo, specie se reiterata), cyberbullismo (flaming harassment, cyberstalking, denigrazione, outing estorto, impersonificazione, sexting) e ulteriori comportamenti contemplati dalla legge 71/2017.

- j) È vietato agli alunni invitare estranei e intrattenersi con loro nella scuola.

- k) È assolutamente vietato agli studenti uscire da scuola durante le ore di lezione.

- l) Non è consentito agli alunni abbandonare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.

2. In base alla normativa vigente, gli studenti devono altresì:

- a) Comportarsi con correttezza nei confronti di tutto il personale della scuola e tra di loro.

- b) Osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza.

- c) Rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori che in alcuni momenti possano essere stati incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

- d) Servirsi delle porte e delle scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo; gli accessi a detti vani devono essere tenuti sgombri.

- e) Non fumare in tutti i locali interni ed esterni alla scuola (Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni). Tale divieto, a seguito dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013, è stato esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4 è vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

- f) È vietato servirsi dell'ascensore se non ci sono impedimenti fisici.

- g) È vietato sedersi sui termoconvettori, sui davanzali delle finestre, balaustre di piano e uscire sui balconi.

- h) È vietato accedere alla sala insegnanti.

- i) È assolutamente vietato consumare cibi o bevande, tranne l'acqua, in tutti gli ambienti della scuola al di fuori dei seguenti orari:

- cinque minuti finali della seconda ora e cinque minuti iniziali della terza ora per le classi del liceo;

- gli ultimi dieci minuti della terza ora (primo quadrimestre) e i primi dieci della quarta ora (secondo quadrimestre) per le classi dell'ITET.

È assolutamente vietato utilizzare i distributori automatici di cibi e bevande durante i cambi d'ora.

Gli alunni, uno alla volta, potranno accedere ai distributori previa autorizzazione del docente.

È assolutamente vietato l'accesso individuale al bar del plesso Montale da parte degli studenti.

Gli ordini dalle classi avverranno attraverso la seguente procedura:

- ogni classe predisporrà il proprio ordine che verrà consegnato al bar esclusivamente tramite il rappresentante di classe (o suo delegato in caso di assenza) e secondo il seguente scaglionamento temporale:

- Classi del LICEO site al plesso “Montale”
dalle 8:50 alle 9:00
 - Classi dell’ITET
dalle 9:20 alle 9:30
- j) Lo stesso rappresentante (o suo delegato in caso di assenza) ritirerà l’ordine della propria classe secondo le indicazioni fornite dal personale addetto.

Art.14 - ARREDI, STRUMENTI, MACCHINE

Gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l’attività didattica i danni rilevati.

Non osservando tale normativa, l’allievo o gli allievi che per ultimi hanno operato nell’aula o nel laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il danno arrecato.

I docenti, il personale tecnico e i collaboratori scolastici dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine usate durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati. Lo spostamento del docente verso l’aula avverrà nel minor tempo possibile.

In caso di ritardo dell’insegnante dell’ora successiva sarà possibile affidare la classe al collaboratore scolastico di piano. I docenti hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Eventuali danni riscontrati dai docenti o dal personale ATA o a essi segnalati nelle aule o nei reparti vanno comunicati immediatamente per iscritto al Dirigente Scolastico.

L’utilizzo eccezionale esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile.

Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art.15 - COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO

Si rimanda alle norme di cui al documento di valutazione dei rischi (DVR- Regolamento sulla Sicurezza).

Art.16 - ACCESSO E UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO (LABORATORI, PALESTRE, BIBLIOTECA, AULE-VIDEO, AREA CO-WORKING, AUDITORIUM, AMBIENTI PNRR)

1. L’accesso e l’uso degli ambienti di apprendimento (laboratori, palestre, biblioteca, aule-video, area co-working) è disciplinato dai relativi Regolamenti, elaborati dai responsabili di tali servizi didattici d’intesa con RSPP e sottoscritti dal D.S.

In tali ambienti è comunque opportuno:

- mantenere un tono di voce idoneo;
- rispettare lo spazio altrui;
- non sostare oltre i tempi consentiti dal docente accompagnatore;
- non consumare cibi e bevande;
- avere cura degli arredi.

2. I predetti Regolamenti sono parte integrante del Regolamento di Istituto, sono indicati a corredo dello stesso e presenti anche nei relativi ambienti. Il mancato rispetto di quanto prescritto nei relativi Regolamenti, sarà sanzionato secondo quanto indicato nella sezione “Sanzioni”.
3. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le attività pratiche Scienze Motorie e Sportive, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita e corredata da regolare certificazione medica.

Le disposizioni vigenti stabiliscono l'obbligatorietà della frequenza alle lezioni di Scienze Motorie e Sportive anche per gli esonerati dall'attività pratica.

4. L'area Co-working, *open space* didattico destinato ad attività alternative, di recupero, e approfondimento sarà utilizzabile in piccoli gruppi, sempre nel rispetto delle regole di vita scolastica.

Art. 17 - ASSEMBLEA DI CLASSE

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese.

La durata dell'assemblea non potrà essere superiore a due ore di lezione.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nelle ore di uno stesso insegnante.

Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.

Le richieste, formulate dai Rappresentanti di Classe, dovranno indicare chiaramente l'ordine del giorno, l'ora di inizio, la durata, il giorno in cui l'assemblea avrà luogo e il nulla osta dei docenti impegnati in quelle ore. La richiesta dovrà pervenire al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

All'assemblea di classe può assistere, oltre al Dirigente Scolastico, un suo delegato.

I docenti che hanno concesso l'assemblea devono vigilare sul regolare svolgimento della stessa per tutta la sua durata, rimanendo nei dintorni della classe. Gli stessi, per motivi disciplinari, possono sospendere l'assemblea.

Al termine di ogni assemblea si dovrà produrre un verbale da consegnare al Coordinatore di classe, che ha il compito di leggerlo ed eventualmente riferire al Dirigente Scolastico.

Le richieste e il verbale vanno consegnate, per tramite di un collaboratore scolastico, ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico per l'archiviazione.

Art. 18 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO

L'Istituzione Scolastica provvederà a garantire spazi adeguati alle assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto, costituito dai due rappresentanti eletti nelle singole classi o su richiesta del 10% degli studenti.

Nel corso dell'a.s. potrà essere richiesta l'assemblea nello stesso giorno della settimana per un massimo di 2 volte.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico, con preavviso non inferiore a cinque giorni, per consentire l'affissione della convocazione all'albo della scuola e per informare i genitori.

Non possono aver luogo Assemblee d'Istituto negli ultimi 30 giorni di lezione.

Il presidente, eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Tutti gli alunni sono tenuti ad assicurare un ordinato e proficuo svolgimento dell'assemblea.

All'Assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Il Dirigente Scolastico ha diritto di intervenire nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Al termine di ogni assemblea si dovrà produrre un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

L'organizzazione e la vigilanza durante le Assemblee d'Istituto competono in via esclusiva al Comitato Studentesco o al Presidente dell'assemblea e al Dirigente Scolastico (C.M.312/79, art.14 D. Lgs. n. 297/94) quale titolare dell'organizzazione dell'attività scolastica che può avvalersi a tal scopo "di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti" (art.25 n. 5 D. Lgs. n. 165/01) propri della funzione dirigente, secondo le disposizioni contrattuali vigenti che fanno riferimento a collaborazioni volontarie retribuibili, da concordarsi in sede di contrattazione d'istituto.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Le Assemblee dei Genitori possono essere convocate dal Dirigente Scolastico tramite gli studenti; possono anche essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e motivata, presentata da almeno la metà dei genitori facenti parte dei Consigli di Classe.

Art. 20 - COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco, composto dagli studenti rappresentanti delle singole classi, dai rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto e dai rappresentanti della Consulta Provinciale, è organismo studentesco che si relaziona agli altri organi collegiali della Scuola.

Esso è responsabile di progetti e decisioni prese collettivamente da tutti gli studenti. Il Comitato Studentesco si riunisce non più di una volta al mese in orario antimeridiano ed è convocato dal Dirigente Scolastico o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 21 - COMITATO DEI GENITORI

Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti delle singole classi e dai genitori membri del Consiglio di Istituto. Può essere convocato dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza dei genitori rappresentanti di classe.

Art. 22 - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

L'Istituto riconosce agli studenti il diritto di fondare associazioni di natura socioculturale. Gli studenti interessati devono inoltrare richiesta al Dirigente Scolastico, che provvederà a designare un referente maggiorenne.

Art. 23 - SERVIZIO FOTOCOPIE

Le fotocopie ad uso didattico saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori.

La richiesta di fotocopie dei compiti in classe sarà inoltrata personalmente dall'insegnante interessato al responsabile del servizio almeno un giorno prima rispetto a quello fissato per la prova.

Il personale addetto riporterà su appositi registri il numero delle fotocopie effettuate, la data, il richiedente - che dovrà apporre la propria firma - i destinatari, la tipologia e l'ambito di riferimento al fine di consentire un monitoraggio sull'impegno delle risorse utilizzate per una più efficace programmazione delle stesse.

È escluso l'utilizzo della fotocopiatrice per scopi personali a tutto il personale della scuola compresi gli alunni.

Si rammenta la normativa sul Copyright: "Fotocopiare un libro è reato ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, modificata dal Decreto Legislativo n. 68/2003. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopraindicate (per uso personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, Milano 20122 e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org."

L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato.

Art. 24 - SERVIZIO DI SEGRETERIA

Gli alunni e i docenti e tutti gli utenti in generale rispetteranno scrupolosamente l'orario e le modalità di ricevimento degli uffici di segreteria, didattica ed amministrativa.

- Per gli utenti interni gli uffici saranno disponibili nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.30.
- Per gli utenti esterni gli uffici saranno disponibili nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00.

Art. 25 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I genitori hanno accesso al sito web della scuola e, tramite password, al registro elettronico. Sono tenuti a monitorare la vita scolastica dei propri figli controllando quotidianamente il registro elettronico in riferimento agli aspetti della disciplina, del profitto, delle assenze, dei ritardi e di quanto la scuola intende comunicare.

I genitori sono invitati a utilizzare il registro elettronico, il sito web istituzionale, la posta elettronica per accedere alle informazioni e per presentare istanze e richieste. A tal proposito si ricordano gli indirizzi utili:

- posta elettronica istituzionale: bais068006@istruzione.it;
- sito web: www.iissalpimontale.edu.it;
- registro elettronico Argo: www.argofamiglia.it

La scuola utilizzerà preferibilmente il registro elettronico per pubblicare comunicazioni e per dare visibilità alle attività didattiche; pertanto è necessario richiedere a inizio anno via email le credenziali per l'accesso (per gli studenti delle classi prime o in caso di smarrimento per gli studenti delle classi successive).

Le comunicazioni scuola-famiglia, potranno essere veicolate a mezzo email utilizzando l'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto dell'iscrizione. I genitori sono, pertanto, invitati a controllare frequentemente la casella di posta elettronica e a comunicarne eventuali variazioni.

I **ricevimenti collettivi scuola-famiglia** si svolgeranno in orario pomeridiano; con apposita comunicazione sarà data informazione dello svolgimento degli incontri scuola-famiglia periodici.

I **ricevimenti individuali tra docenti e genitori** si svolgeranno in orario mattutino nella prima settimana intera di ogni mese, da ottobre a maggio, previa prenotazione da parte del genitore utilizzando la specifica funzione del registro elettronico; con apposita comunicazione sarà data informazione dell'orario di ricevimento dei docenti.

Le **assemblee straordinarie** di classe con la presenza di genitori, studenti e docenti sono convocate su sollecitazione di una delle componenti, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, da inoltrare con almeno cinque giorni di anticipo e dallo stesso autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto riportato nell'art.17 di questo Regolamento.

Art. 26 - CIRCOLARI INTERNE

Il Dirigente Scolastico per la comunicazione interna al personale, agli alunni e per loro tramite anche ai genitori, utilizzerà lo strumento della "Circolare Interna", numerata e indirizzata a ciascuna categoria di riferimento: Docenti, Personale ATA, Alunni e Genitori. Le circolari saranno pubblicate sulla bacheca del registro elettronico, nel rispetto dei tempi previsti per la convocazione degli Organi Collegiali e/o diffuse in area riservata del sito.

La eventuale mancata consultazione non esclude gli interessati da ogni responsabilità.

Le circolari indirizzate agli studenti e ai genitori, in relazione ai contenuti, saranno inserite nella bacheca del registro elettronico e/o sul sito istituzionale; quelle di interesse sindacale saranno affisse all'Albo Sindacale della scuola.

Art. 27 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le normali attività didattiche, le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, le relative attività complementari, i viaggi d'istruzione e le visite guidate e ogni attività deliberata dagli Organi Collegiali.

In caso di infortunio nella scuola o nel corso di attività scolastiche si dovrà comunicare immediatamente l'accaduto al docente in servizio che provvederà al soccorso immediato e ad informare il Dirigente Scolastico; lo stesso docente relazionerà su quanto accaduto.

Nel caso di invio dell'alunno al pronto soccorso si dovrà informare la famiglia, che provvederà a consegnare alla scuola il referto medico con l'indicazione della diagnosi e della prognosi nel più breve tempo possibile,

onde permettere alla scuola di adempiere agli obblighi di legge.

In caso di infortunio durante il tragitto casa-scuola si dovrà seguire la seguente procedura:

- comunicare in giornata o il giorno successivo l'accaduto alla scuola che provvederà a far compilare il modello per la denuncia all'Assicurazione; poiché tale modello deve essere compilato dal medico del pronto soccorso, è opportuno che venga ritirato nel giorno dell'incidente;
- provvedere all'invio da parte della Segreteria della denuncia dell'incidente all'Assicurazione. La famiglia, in caso di infortunio, deve sottoscrivere la denuncia che sarà inoltrata dalla scuola alla Compagnia Assicuratrice; terminati i giorni di prognosi si provvederà a prolungare o a chiudere la pratica con idonea documentazione medica. Particolare attenzione dovrà essere posta dagli interessati affinché la pratica non cada in prescrizione (12 mesi dalla data della denuncia).

Art. 28 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE

Per i viaggi di istruzione e gli stages si fa riferimento all'apposito Regolamento.

Art. 29 - SANZIONI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Allo studente, in relazione alla gravità degli episodi contestati e per promuoverne il recupero rispetto a comportamenti non corretti, potrà essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, come per esempio:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, a favore dei soggetti disabili;
- attività di ricerca;
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole in presenza del docente responsabile;
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- sanzioni pecuniarie da devolvere a soggetti, enti o associazioni impegnate nel sociale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Tutte le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, nonché delle studentesse e degli studenti.

In conformità con la legge n. 150 del 1° ottobre 2024, l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto; in presenza di due provvedimenti disciplinari gravi riportati nel corso dell'intero anno scolastico, implicanti l'allontanamento dello studente dall'Istituto per un periodo superiore a 5 giorni, il Consiglio di classe convocato per lo scrutinio finale è tenuto a deliberare il voto di comportamento pari a **cinque decimi** ed esprimere quindi un giudizio finale di non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi del corso di studi. In presenza di un solo provvedimento disciplinare grave, se accompagnato da una generale situazione di scarsa partecipazione, assiduità e impegno, il consiglio di classe è tenuto ad attribuire il voto di comportamento pari a **sei decimi** e pertanto la sospensione del giudizio. Lo studente sarà

chiamato a presentare un “elaborato critico in materia di cittadinanza attiva solidale”, definito dal Consiglio di Classe, che sarà poi valutato in sede di esame di recupero del debito. La mancata presentazione dell’elaborato o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa o dello studente all’anno successivo.

La sospensione del giudizio in comportamento si cumula con le altre insufficienze al fine di esprimere un eventuale giudizio di non ammissione alla classe successiva.

Nelle classi del triennio, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Si riportano le mancanze con le relative sanzioni e l’organo competente ad irrogarle:

SANZIONI PER TRASGRESSIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO		
Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organi competenti ad erogarle
1. Mancata giustificazione del ritardo (dopo tre giorni)	Annotazione disciplinare sul registro elettronico	Docente della I ora
2. Ritardi reiterati per cinque volte	Ammonizione scritta sul registro elettronico e convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
3. Ritardi nella presentazione delle giustificazioni delle assenze (dopo tre giorni)	Annotazione disciplinare sul registro elettronico	Docente della I ora
4. Assenza di massa (almeno il 50% degli alunni della classe)	Ammonizione scritta sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico
5. Più di tre ammonizioni per assenza collettiva	Non partecipazione ai viaggi di istruzione e comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico
6. Uscite non autorizzate dalla classe	Ammonizione scritta sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico
7. Presenza dello studente in un ambiente diverso da quello per cui è stato autorizzato	Ammonizione scritta sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico
8. Reiterarsi (tre volte) dei comportamenti ai punti 6 e 7	Sospensione dalle lezioni 2 a 5 giorni	C.d.C. Dirigente Scolastico
9. Uscite non autorizzate dal perimetro della scuola in ore di lezione e/o arbitrario allontanamento da scuola per tutto il tempo delle lezioni	Sospensione dalle lezioni 2 a 5 giorni	C.d.C. Dirigente Scolastico
10. Fatti che turbino il regolare andamento scolastico e il mancato rispetto delle regole previste negli ambienti comuni di apprendimento:		
a) Lievi (fatti episodici che impediscono il regolare svolgimento della lezione)	Annotazione disciplinare sul registro elettronico	Docente
b) Lievi ma reiterati (tre volte)	Sospensione dalle lezioni 2 a 5 giorni	C.d.C. Dirigente Scolastico

c) Gravi:		
c1) Comportamenti pericolosi, detenzione e/o uso di sostanze stupefacenti, bullismo, ingiurie, gravi offese al decoro personale, alla morale, alla religione, ai compagni e al personale della scuola	Sospensione fino a 15 giorni	C.d.C. C.d.I. Dirigente Scolastico
c2) Uso del cellulare		
c2-i) Uso non didattico del cellulare durante le attività didattiche in classe	Annotazione disciplinare sul registro elettronico Comunicazione al DS ed ammonizione se l'evento è reiterato	Docente Dirigente Scolastico
c2-ii) Uso non didattico del cellulare durante i compiti in classe	Sospensione della verifica, ritiro del compito che sarà successivamente valutato con voto 2/10, comunicazione al DS Ammonizione su registro elettronico	Docente Dirigente Scolastico
c2-iii) Uso non didattico del cellulare durante le attività didattiche in classe con videoriprese e/o foto	Obbligo di rimuovere immagini e/o video, ammonizione su registro elettronico e comunicazione alla famiglia Se reiterato, sospensione delle lezioni fino a 5 giorni	Dirigente Scolastico C.d.C.
c2-iv) Diffusione di foto e/o filmati realizzati in ambienti scolastici non autorizzati e segnalati e/o acquisiti dall'Istituzione Scolastica	Sospensione fino a 10 giorni	C.d.C. Dirigente Scolastico
d) Gravi e reiterati	Sospensione da 5 a 15 giorni	C.d.C. C.d.I. Dirigente Scolastico
e) Oltraggio all'Istituto e/o al personale della scuola	Sospensione fino a 15 giorni	C.d.C. C.d.I. Dirigente Scolastico

f) Manomissione, danneggiamento e/o sottrazione di oggetti e/o strumentazioni della scuola	Sospensione fino a 15 giorni e risarcimento del danno in denaro o in attività a favore della comunità scolastica. In mancanza di un responsabile unico, il danno sarà risarcito da ciascun componente il gruppo	C.d.C. C.d.I. Dirigente Scolastico
g) Mancato rispetto delle norme comportamentali di sicurezza negli ambienti scolastici, manomissione di dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica), uso improprio di porte/scale di emergenza.	Sospensione fino a 15 giorni	C.d.C. C.d.I. Dirigente Scolastico
h) Uso non autorizzato di LIM e Smart TV	Annotazione disciplinare sul registro elettronico Comunicazione al DS ed ammonizione se l'evento è reiterato	Docente Dirigente Scolastico
11. Reati (es. estorsioni, spaccio, violenza fisica, ecc.)	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata determinata e commisurata alla gravità del reato Voto di comportamento inferiore a sei decimi	Consiglio di Istituto per fatti gravi con sospensione superiore a 15 giorni
12. Reati di particolare gravità procedibili d'ufficio e/o per i quali l'autorità competente abbia avviato procedimento penale, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (es.: aggressione fisica al DS, al personale della scuola, ai compagni; aggressione fisica e lesioni personali colpose o dolose al DS, al personale della scuola, ai compagni)	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata determinata e commisurata alla gravità del reato o sino al permanere della situazione di pericolo e/o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale <i>(Allo studente è consentito iscriversi ad altra scuola nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza)</i> Voto di comportamento inferiore a sei decimi	Consiglio di Istituto per fatti gravi con sospensione superiore a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

Art. 30 - PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Di ogni annotazione disciplinare riportata sul registro di classe e ritenuta grave dal docente sarà data tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico per la valutazione del fatto e del relativo provvedimento disciplinare di sua competenza o dell'Organo Collegiale Disciplinare.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica potrà essere disposto dall'Organo Collegiale Disciplinare, di cui al successivo art. 32, nei casi previsti dalla tabella riportata nel precedente art. 30, graduando a seconda delle circostanze il periodo di sospensione.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare gli Organi Competenti devono aver permesso all'alunno di esporre le sue ragioni; l'intera procedura è allegata al presente Regolamento. Di ogni provvedimento disciplinare, diverso dall'annotazione disciplinare sul registro di classe, sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia, riportando la motivazione che l'Organo (monocratico o collegiale) competente ha dato, tranne

nei casi di sospensione per astensione collettiva.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente (DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni) e allo stato giuridico del personale della scuola.

Art. 31 - ORGANO DISCIPLINARE E ORGANI DI GARANZIA

L'Organo Collegiale Disciplinare è costituito dal Consiglio di Classe dell'alunno interessato, con la presenza dei rappresentanti della componente studentesca e dei genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a quindici giorni è previsto "un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica" (art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti). In particolare:

- a) se la sanzione prevede l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, l'Organo Collegiale Disciplinare assegnerà allo studente lo svolgimento di un compito di realtà che preveda un approfondimento sui comportamenti devianti e sulle loro conseguenze. La valutazione di tale elaborato spetta al referente di Educazione Civica della classe;
- b) se la sanzione prevede l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a due giorni, è previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 5.a.2. della Legge 150/2024, che lo studente svolga attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. L'organizzazione e il controllo di tale attività spettano al Coordinatore di Classe, che, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe, dovrà scegliere, nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, le strutture convenzionate con cui l'Istituto dovrà stipulare apposita convenzione. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni possono essere irrogate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato o l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico possono essere irrogate, se ricorrono congiuntamente le tre seguenti condizioni:

- a) devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) devono ricorrere situazioni di recidiva (non è la prima volta che l'alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- c) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

L'effettiva commissione del reato va accertata dal Dirigente Scolastico, con i tempi, le garanzie e le procedure previste dalla legge. In primo luogo, bisogna descrivere bene i fatti oggettivamente commessi dall'alunno, più che lavorare sulla ricerca di una corretta qualificazione giuridica (indicazione del reato, indicazione degli articoli del codice penale o di procedura penale, segnalazione delle circostanze aggravanti, ecc.), spesso non facile da raggiungere.

In secondo luogo, ove possibile, è bene ancorare la motivazione anche ad una "concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone" (art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti); si tratta di una valutazione che può fare la Scuola, ovviamente previa adeguata istruttoria. La valutazione va fatta nel

rispetto del nuovo testo dello Statuto, (articolo 4 comma 9- ter), che richiede la verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia Interno è costituito da due docenti individuati dal Consiglio di Istituto, da due genitori e da due studenti individuati tra i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, appositamente designati ogni anno scolastico; vengono anche individuati due componenti supplenti (un alunno e un genitore), in caso di incompatibilità o di dimissioni o di decadenza.

In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito secondo le procedure di surroga definite dal Consiglio di Istituto. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- a. qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b. qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c. qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

L'Organo di Garanzia Interno è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca e decide sul ricorso entro dieci giorni. L'Organo di Garanzia Interno decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al D.P.R. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il funzionamento dell'Organo di Garanzia si stabilisce quanto segue:

- in prima convocazione l'organo deve essere "perfetto" (deliberazioni valide solo se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta;
- esamina gli atti prodotti dal Consiglio di Classe, il ricorso ed eventuale altra documentazione esistente;
- può decidere di ascoltare lo studente interessato al provvedimento disciplinare contestato o limitarsi all'esame della documentazione acquisita;
- le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, il valore dell'astensione non influisce sul conteggio dei voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola, è ammissibile un ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto.

L'Organo di Garanzia Regionale ha la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto e viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 32 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

All'atto della conferma dell'iscrizione all'istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. L'obiettivo del Patto è quello di impegnare la scuola, le famiglie e gli studenti a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Il Patto di Corresponsabilità, pertanto, vuole richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose

derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

All'atto dell'iscrizione i genitori degli alunni del primo anno sottoscrivono un documento con il quale si impegnano a rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità.

La validità del Patto si riferisce a tutto il periodo di permanenza dell'alunno nella scuola. Il testo del Patto è riportato come allegato al presente Regolamento.

Art. 33 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento, che sarà messo a disposizione degli alunni, dei docenti e dei genitori (sito web), dovrà essere oggetto di una scrupolosa lettura ad inizio d'anno scolastico al fine di sollecitare un'attenta osservanza degli obblighi contenuti e l'attuazione degli adempimenti in esso previsti.

Art. 34 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle componenti scolastiche sia dagli Organi Collegiali della scuola. Dette proposte, sottoscritte da almeno un terzo dei membri di diritto degli organismi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse.

Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tutti hanno il dovere di rispettare e far rispettare il presente Regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 35 - NORME DI RINVIO

È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di Legge. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e alle successive modifiche ed integrazioni.

Tutti hanno il dovere di rispettare e far rispettare il presente Regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara PARISI